

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 218

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1976,  
n. 516, recante norme urgenti per interventi in agricoltura  
nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza  
del terremoto del maggio 1976

*Presentato alla Presidenza il 30 luglio 1976*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 sono stati disposti speciali aiuti per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia:

A tale scopo la Comunità ha stanziato 45 milioni di unità in conto, pari a lire 28.125.000.000, che comportano investimenti per circa 62,5 miliardi per il finanziamento di iniziative atte alla ricostituzione ed al miglioramento:

delle condizioni di produzione in agricoltura o nelle aziende agricole;  
degli impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli.

Il suddetto regolamento si ispira a quello di base del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (n. 17/64 CEE), dal quale peraltro differisce perché prevede una

procedura accelerata per agevolare la urgente ripresa delle attività agricole della Regione, nonché particolari condizioni di concorso finanziario. Sotto quest'ultimo aspetto viene stabilito che, per ciascun progetto, le sovvenzioni concesse dalla Comunità non possono superare il 45 per cento dell'investimento realizzato e che il beneficiario delle provvidenze partecipi al finanziamento nella misura non inferiore al 10 per cento qualora la ricostituzione o il miglioramento realizzati riguardino impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli.

La stessa specifica normativa comunitaria stabilisce (articolo 2, paragrafo 2, lettera c), che « la Repubblica italiana si impegna a fare gli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento, tenendo conto del contributo della Comunità e della partecipazione del beneficiario ».

In proposito si fa presente che gli interventi integrativi dello Stato membro per la esecuzione dei progetti ammessi al concorso finanziario della Sezione Orientamento del FEOGA vengono effettuati secondo il disposto dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che prevede la concessione di contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa ammessa e comunque non oltre la misura massima pari alla differenza tra il 60 per cento di detta spesa e l'ammontare del contributo concesso dal FEOGA, oltreché un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei predetti contributi.

Poiché da parte degli organi regionali interessati è stata sollecitata la partecipazione finanziaria dello Stato per la concessione del solo contributo integrativo in conto capitale, con interventi fino al 45 per cento della spesa, nei casi in cui il concorso del beneficiario deve essere almeno

del 10 per cento, oppure fino al 55 per cento negli altri casi, si rende necessario modificare, limitatamente alla applicazione del regolamento CEE n. 1505/76, il disposto del menzionato articolo 35 e provvedere al relativo stanziamento di fondi.

A tale scopo è stato adottato l'unito decreto-legge che reca una autorizzazione di spesa pari a lire 29 miliardi, necessaria per far fronte ai cennati interventi.

Date le ben note, difficili condizioni in cui, in conseguenza del sisma, versano le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia e data l'esigenza insopprimibile di ripristinare immediatamente la funzionalità di strutture, attrezzature ed impianti indispensabili per la ripresa economica del settore agricolo, si è ritenuto che il provvedimento dovesse rivestire la forma del decreto-legge.

Del predetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO:

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, recante norme urgenti per interventi in agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976.

*Decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 30 luglio 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del predetto regolamento, che impegna lo Stato italiano a provvedere agli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento;

Visto l'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che reca disposizioni per la esecuzione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere affinché, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, gravemente colpita dal terremoto, siano ripristinate le strutture indispensabili per la ripresa economica del settore agricolo ed in conseguenza, in deroga a quanto previsto nel predetto articolo 35, venga concesso un contributo integrativo in conto capitale da parte dello Stato nella misura del 45 per cento o del 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo il disposto della specifica normativa comunitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

Per l'attuazione delle provvidenze disposte dal regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un contributo integrativo in conto capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici comunitari fino al 55 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al primo alinea dell'articolo 1 del predetto regolamento e fino al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile nella ipotesi di cui al secondo alinea dello stesso articolo 1.

### ARTICOLO 2.

L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 29 miliardi, farà carico alle disponibilità dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, primo comma, lettera a), del decreto-legge 13 ago-

sto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ARTICOLO 3.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1976.

**LEONE**

**MORO - MARCORÀ - ANDREOTTI - COLOMBO**

Visto, *il Guardasigilli*: **BONIFACIO**